



Capitolo III DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ

3. IL DIRITTO DEL MINORE ALLA LIBERTÀ DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

31. Intensificare gli sforzi per garantire nella pratica l'effettivo carattere facoltativo dell'istruzione religiosa e:

- a) garantire che tutti i genitori degli allievi che frequentano le scuole pubbliche siano pienamente consapevoli della natura facoltativa dell'istruzione religiosa, rendendo disponibili le informazioni nelle lingue straniere più diffuse;
- b) studiare, identificare e documentare le prassi ottimali riguardanti le alternative all'istruzione della religione cattolica e, in base ai risultati ottenuti, esaminare le alternative didattiche da offrire nell'ambito dei curricula nazionali.

CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 31

Quest'anno le iscrizioni al primo anno di scuola di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2014-2015, sono state effettuate tramite un modulo da compilare esclusivamente online²⁶. La possibilità di non avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) era espressa nel modulo alla voce "Insegnamento della religione cattolica", insieme con la citazione dell'art. 9.2 dell'Accordo n. 121 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede²⁷, firmato nel 1984 e ratificato nel 1985. Nel modulo viene precisato che *"Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato*

Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica".

A garanzia che la nota informativa fosse stata letta, occorre barrare una casella in cui si dichiarava di aver preso visione della suddetta precisazione. Si può quindi ipotizzare che chi ha iscritto i figli al primo anno di una scuola sia venuto a conoscenza della facoltà di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica²⁸. È rimasta invece insoddisfatta la richiesta di conoscere al momento dell'iscrizione le attività alternative all'IRC, in quanto nel modulo di iscrizione si precisa che le *"attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico"*. Il modulo con la richiesta dell'attività alternativa viene consegnato solo all'inizio del nuovo anno scolastico e ciò comporta conseguenze negative sia per l'organizzazione dell'attività stessa, sia per la reale possibilità di scelta degli studenti

²⁶ La Legge n. 135 del 7 agosto 2012 stabilisce che le iscrizioni al primo anno delle scuole statali di ogni ordine e grado avvengano esclusivamente in modalità online.

²⁷ Accordo con protocollo aggiuntivo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, art. 9.2 (http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/accordo_indice.html). Pubblicato in Suppl. ord. Gazz. Uff. n. 85 del 10 aprile 1985.

²⁸ Si segnala che vi sono associazioni che pubblicano ogni anno vademecum IRC. In particolare, l'Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti (www.uaar.it), Scuola e Costituzione (www.scuolaecostituzione.it), Retescuole (www.retescuole.net), Associazione 31 Ottobre (www.associazione31ottobre.it), Consulta per la Laicità delle Istituzioni (www.torinolaica.it e www.milanolaica.it).



Tuttavia, la Circolare Ministeriale n. 18 del 4 luglio 2013²⁹ segna un indiscutibile progresso per quanto riguarda le attività alternative all'IRC, giacché ricorda *“che deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati, rammentando che è stata diramata una nota (n. 26482 del 7 marzo 2011³⁰) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva”*. Molto più chiara ed esplicita è però la circolare emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR) del Piemonte in data 7 ottobre 2013³¹, che ha fornito ai Dirigenti scolastici degli istituti e scuole di ogni ordine e grado della Regione, nonché alle segreterie regionali degli organismi sindacali (OO.SS.) e ai Dirigenti e Reggenti degli ambiti territoriali, informazioni precise e particolareggiate relative ai docenti incaricabili delle ore alternative, alle modalità della scelta se avvalersi o non avvalersi, ai contenuti delle attività didattiche. Ha precisato inoltre che *“coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere”*.³²

29

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0490af1d-30e6-4219-b4f2-ab7bd394a5d7/cm18_13.pdf.

30 Nota concordata fra il MIUR e il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26482/2011, del 7 marzo 2011.

31 Prot. n. 9406. Per il download della circolare vd. http://www.istruzione-piemonte.it/wp-content/uploads/2013/10/nota-USR-prot_9406.doc

32 In particolare, si segnala che in Piemonte al Collegio dei Docenti delle singole scuole è richiesto di programmare una specifica attività didattica alternativa (che rientra nel Piano dell'Offerta Formativa), anche valutando le richieste dell'utenza, di fissarne i contenuti e gli obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline curriculari. In tale sede saranno individuate le competenze richieste per l'insegnamento delle ore alternative e fissati i criteri per l'individuazione del docente. Il Dirigente scolastico deve sottoporre all'esame e alle deliberazioni degli Organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni. L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi e opportunità di riflessione, anche di natura applicativa, agli interessati che siano eventualmente rappresentati dagli studenti.

Si segnala che i docenti che svolgono attività alternativa alla religione cattolica, come i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica, partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti che si avvalgono di detti insegnamenti³³. Quanto alle statistiche in merito a chi si avvale e chi non si avvale dell'IRC, sono state elaborate soltanto dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), tramite l'Osservatorio Socio-Religioso Tri-veneto (OSReT³⁴). Le diocesi che partecipano alle rilevazioni sono aumentate notevolmente nel corso degli anni, passando da 147 a 201 su 223. Il trend è costante ed evidenzia un continuo decremento degli avvalentisi, passati in vent'anni su base nazionale dal 93,5% al 88,9%, con un calo più evidente nell'ultimo periodo. Ovviamente le percentuali riguardano soltanto le scuole statali e non le scuole paritarie, che sono per i due terzi cattoliche (oltre 9.000) e perciò non interessate alla questione. Nel 2012-2013 è stata confermata la percentuale più alta di non avvalentisi nelle grandi città e nelle scuole secondarie di secondo grado, soprattutto delle regioni settentrionali. In tali scuole si arriva a una percentuale di avvalentisi del 72,8% al Nord e dell'82,1% sulla media nazionale. Il commento degli esperti CEI a questi dati è che le variazioni sono imputabili

33 Cfr. Capo IV della C.M. 316 del 28.10.1987 (<http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-ministeriali/circolare-ministeriale-316-del-28-ottobre-1987-attivita-alternativa-insegnamento-religione-cattolica.flc>).

34 Tutti i dati citati sono stati estrapolati dal Rapporto *Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole statali. Annuario 2013*, a cura di Antonio G. Battistella, Dario Olivieri, Monica Chilese, OSReT Osservatorio Socio-Religioso Triveneto Vicenza, agosto 2013. Disponibile a questo link: http://www.chiesacattolica.it/irc/siti_di_uffici_e_servizi/servizio_nazionale_per_l_insegnamento_della_religione_cattolica/00017565_Annuario_IRC_2013.html.



all'aumento della presenza di alunni stranieri³⁵, in quanto è verosimile che la decisione sia condizionata dalla fede di appartenenza della famiglia. L'analisi condotta dalla CEI nel 2011-2012 ha tuttavia rilevato che circa il 50% degli alunni stranieri si avvale dell'IRC. Un grande mutamento si è invece registrato nella tipologia di docenti di IRC: i laici, cioè i non sacerdoti, sono passati dal 63,4% del 1993-94, all'89,4 del 2012-13. Sono per il 38% docenti a tempo pieno. Occorre tuttavia ricordare che l'insegnamento di IRC nelle classi viene mantenuto anche se il numero di alunni avvalentisi è meno della metà e che, in tal caso, le classi non vengono comunque accorpate con altre. Le attività didattiche sono organizzate in pochissime scuole. Chi non si avvale dell'IRC ha a disposizione altre tre opzioni: uscita da scuola, studio assistito e studio non assistito. Si rileva nell'ultimo anno un aumento della percentuale di chi svolge attività didattiche (dal 13,1% al 14,2%) e in corrispondenza una diminuzione dal 47% al 46,3% di coloro che escono da scuola. È aumentata dello 0,3% la percentuale dello studio assistito e in corrispondenza è diminuita dello 0,7% la percentuale dello studio non assistito. Quanto alle uscite da scuola, permane una sensibile differenza fra le diverse regioni e fra i diversi tipi di scuola: il 55% degli studenti della secondaria di secondo grado delle città del Nord esce da scuola; rimangono invece a scuola, eventualmente per studio non assistito, gli studenti della secondaria di primo grado, in particolare quelli delle regioni meridionali³⁶. In conclusione, si può dire che si riscontrano progressi rispetto a quanto richiesto dalle Raccomandazioni ONU, ma si riscontrano ancora delle lacune nelle attività alternative, sia per quanto riguarda la scelta degli studenti al momento dell'iscrizione, sia per la disponibilità delle scuole a organizzare attività alternative di effettivo valore didattico

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)** e agli **Uffici scolastici Regionali (USR)** di promuovere e monitorare la realizzazione di attività alternative didattiche che contribuiscano alla formazione culturale;
2. Agli **Uffici Scolastici** sia locali che nazionali di effettuare un costante monitoraggio sulle attività alternative all'IRC organizzate nelle scuole di ogni ordine e grado e sulla partecipazione degli studenti sia all'IRC sia a tali attività;
3. Al **MIUR e agli Uffici Scolastici Regionali (USR)** di garantire che tutti i genitori e gli alunni siano messi a conoscenza, al momento dell'iscrizione scolastica, della facoltà di non avvalersi dell'IRC, nonché delle attività alternative all'IRC che saranno organizzate nella scuola, mediante informazioni scritte nelle lingue straniere più diffuse tra i genitori e gli studenti frequentanti la scuola.

35 www.ircvenezia.it/cicatelli%20gennaio%202014.pdf -Venti anni di statistiche sull'IRC, pag.10.

36 *Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole statali. Annuario 2013, op. cit., p. 11*